SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1999.

Approvazione dei modelli e modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1998 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

99A7188

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **299.**

Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'aricolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «TFR»: il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) «Fondo pensione»: le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni;

c) «Gestori»: i soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993;

d) «Fonti istitutive»: le fonti istitutive di forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

e) «Testo unico della finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;

f) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

g) «Società del gruppo»: le società controllate o controllanti dell'impresa debitrice del TFR o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa debitrice del TFR;

h) «Fondo comune di investimento»: il fondo comune di investimento individuato dall'articolo 37 del testo unico della Finanza;

i) «Qualificati operatori finanziari»: le società di gestione del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche, i soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione europea operanti come società di gestione come compagnie di assicurazione, come banche o come Sicav, i Fondi comuni di investimento;

l) «Emittenti quotati»: i soggetti, italiani o esteri, che emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di debito e diritti connessi, quotati nei mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza;

m) «Strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza;

n) «Attribuzione del TFR»: le operazioni contemplate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di versamento di quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote del TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione;

o) «decreto n. 124 del 1993»: il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 2.

Attribuzione del TFR a Fondi pensione

1. A decorrere dall'anno 1999, e per i tre anni solari successivi, le fonti istitutive che, nell'ambito di contratti e accordi collettivi, aziendali, interaziendali o di regolamentazioni aziendali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, stabiliscono l'attribuzione ai Fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR, possono prevedere in alternativa al versamento del relativo importo l'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente, con le modalità disciplinate dal presente decreto. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre successivi.

2. Le fonti istitutive, nel caso di attribuzione di strumenti finanziari ai Fondi pensione ai sensi del comma 1, determinano la modalità ed il termine di manifestazione del consenso del lavoratore, ferma restando la forma scritta e specifica del consenso medesimo.

3. L'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui al comma 1 può riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del TFR già accantonato negli esercizi precedenti, purché compresi tra quelli indicati al comma 1.

4. La attribuzione del TFR non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al TFR già impegnate, in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare.

Art. 3.

Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotato

1. Gli emittenti quotati possono deliberare aumenti del capitale sociale, riservati ai Fondi pensione cui aderiscano lavoratori dipendenti dell'emittente quotato o di società del gruppo dell'emittente quotato con l'applicazione dell'articolo 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza. Il conferimento del TFR si considera conferimento in denaro ai fini dell'articolo 2343 del codice civile.

2. I Fondi pensione chiusi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto n. 124 del 1993, con delibera dell'organo di amministrazione possono, con il consenso dei gestori che accettano di ricevere gli strumenti finanziari emessi a seguito delle deliberazioni previste al comma 1, sottoscrivere l'aumento di capitale ivi indicato mediante conferimento del TFR di cui all'articolo 2, comma 1. I Fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del decreto n. 124 del 1993 possono sottoscrivere l'aumento di capitale medesimo previa delibera dell'organo di amministrazione del soggetto istitutore.

3. Nel rispetto delle previsioni stabilite dai commi precedenti, gli emittenti quotati possono procedere, altresì, all'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altri titoli cum warrant, purché gli stessi siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza. Si applicano le previsioni del comma 1, per quanto attiene alle modalità deliberative dei prestiti in obbligazioni convertibili e, in ogni caso, quelle del comma 2 per quanto attiene alle modalità di perfezionamento dell'operazione.

4. Gli strumenti finanziari che derivano dalle operazioni indicate nei commi precedenti sono attribuiti ai Fondi pensione interessati e da questi affidati ai gestori di cui al comma 2. Si applicano le limitazioni previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993, e relative disposizioni di attuazione.

Art. 4.

Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da emittente quotando

1. Le società od enti residenti che intendono presentare domanda di ammissione alla quotazione, presso mercati regolamentati di cui all'articolo 67, commi 1 e 2 del testo unico della Finanza, possono deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni riservandole ai Fondi pensione cui aderiscono lavoratori dipendenti dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario con le modalità previste all'articolo 3, commi 2 e 4.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti emittenti devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. Il regolamento del prestito deve prevedere:

a) l'impegno dell'emittente a richiedere l'ammissione alla quotazione di cui al comma 1 entro il termine di due anni dal momento di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili da parte di Fondi pensione;

b) la facoltà di convertire le obbligazioni contestualmente all'ammissione a quotazione dell'emittente;

c) nel caso di mancata quotazione entro il termine previsto dalla lettera *a)*, prorogabile una sola volta, con l'assenso dei gestori di cui all'articolo 3, comma 2, per un periodo non superiore a diciotto mesi:

1) la trasformazione delle obbligazioni da convertibili in ordinarie;

2) il rimborso ai Fondi pensione delle medesime obbligazioni entro l'anno successivo alla trasformazione in ordinarie, con una maggiorazione preconcordata tra le parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale, quale liquidazione del danno;

3) nel caso di proroga del prestito concordata con i gestori, l'elevazione del tasso di interesse applicabile alle obbligazioni ordinarie in misura non inferiore a 3 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di sconto.

4. Le obbligazioni convertibili di cui al comma 1 e quelle ordinarie eventualmente emesse ai sensi del comma 3, sono assistite, fino alla data di conversione o rimborso, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità previste dall'articolo 6 del presente decreto.

Art. 5.

Trasformazione del TFR in strumenti finanziari emessi da qualificato operatore finanziario

1. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano alle società od enti residenti, che si impegnano, con delibera dell'assemblea straordinaria, a consentire l'ingresso nel proprio capitale sociale di qualificati operatori finanziari in misura non inferiore ad un decimo delle partecipazioni al capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini dell'esercizio delle facoltà previste al comma 1, i soggetti ivi contemplati devono avere sottoposto il bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello in cui le operazioni previste nel presente articolo

sono deliberate, a revisione, anche volontaria, da parte di società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto presso la Consob.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, od altro titolo cum warrant convertibile in partecipazioni al capitale sociale dell'emittente o di società del gruppo con le modalità previste all'articolo 4, comma 1.

4. I Fondi pensione possono sottoscrivere il prestito obbligazionario o l'emissione di altri titoli cum warrant con le modalità e limiti previsti all'articolo 3, commi 2 e 4.

5. Il regolamento del prestito obbligazionario ovvero quello relativo all'emissione di titoli cum warrant deve prevedere:

a) l'impegno a far assumere a uno o più qualificati operatori finanziari, nei due anni successivi a quello in cui si perfezionano le operazioni di cui al comma 3, una partecipazione non inferiore a quella garantita dai diritti di conversione attribuiti ai Fondi pensione e comunque non inferiore a quella contemplata nel comma 1;

b) l'impegno a che i qualificati operatori finanziari medesimi acquisiscano la partecipazione indicata alla lettera *a)* prioritariamente mediante acquisto delle obbligazioni o dei titoli cum warrant posseduti dai Fondi pensione ad un corrispettivo non inferiore a quello di emissione. A detta acquisizione può farsi luogo, altresì, mediante permuta dei titoli di cui al comma 3, assegnati ai Fondi pensione con titoli posseduti dal qualificato operatore finanziario, ivi inclusi i propri se il relativo regolamento lo prevede;

c) l'impegno a che i Fondi pensione cedano ai qualificati operatori finanziari le obbligazioni o gli altri titoli di cui al comma 3, con le modalità indicate alla lettera *b)*;

d) nell'ipotesi di mancato ingresso nel capitale di un qualificato operatore finanziario, nella misura prevista alla lettera *a)*, l'impegno a rimborsare il prestito ovvero i titoli cum warrant entro un anno dal verificarsi dell'evento con una maggiorazione preconcordata dalle parti e comunque non inferiore al 10 per cento del relativo valore nominale quale liquidazione del danno.

6. Le obbligazioni convertibili e gli altri titoli cum warrant di cui al comma 3 sono assistite, fino alla data di trasferimento al qualificato operatore finanziario o rimborso integrale, dalle medesime garanzie previste per gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modalità indicate dall'articolo 6 del presente decreto.

Art. 6.

Versamento in contanti del TFR a Fondi pensione

1. I finanziatori delle imprese, le quali in luogo degli strumenti finanziari previsti negli articoli precedenti reperiscano presso i medesimi la relativa liquidità e la versino ai Fondi pensione, succedono al lavoratore o ai suoi aventi causa nei diritti di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, relativamente all'ammontare finanziato, fermi restando i privilegi di cui al libro VI, titolo III, capo II del codice civile.

2. Il finanziamento previsto al comma 1 è acceso e gestito separatamente da ogni altro rapporto intrattenuto con l'impresa finanziata ed è estinto, per il relativo importo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto il cui TFR è stato liquidato ai sensi del comma 1.

Art. 7.

Opzioni su strumenti finanziari

1. In luogo degli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ed allo scopo di facilitarne la gestione, le fonti istitutive, su richiesta dei gestori, possono concordare l'attribuzione a Fondi pensione degli stessi in forma di opzione.

2. Le opzioni di cui al comma 1 possono essere condizionatamente negoziate dai gestori anche prima del perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 8.

Disposizioni tributarie

1. Il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto,

2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.

3. Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

4. Per le imprese che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, la misura dell'accantonamento previsto nell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR. La misura dell'elevazione è stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, possono essere stabilite modalità tecniche di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

«Art. 71 *(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'art. 2120 del codice civile, per sviluppare le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate "Fondi pensione", secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominati "strumenti finanziari", di congruo valore emessi dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa, di seguito denominate "società del gruppo", ovvero da qualificati operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera *a)* nell'ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale conversione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono affidati al gestore di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di congruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limitatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un importo corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lettere da *a)* a *d)*; applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensione del regime previsto dall'art. 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione, nel caso di mancato ricorso all'emissione di strumenti finanziari, della messa a disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste il TFR, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di titoli di debito;

g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione compensativa della misura dell'accantonamento previsto nell'art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle lettere *e)* e *g)* entro il limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, con possibilità di procedere all'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993, supplemento ordinario.

— La legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1995, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, supplemento ordinario.

— Per il testo dell'art. 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda in nota al titolo.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2120 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2120 *(Disciplina del trattamento di fine rapporto)*. — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».

— Per il titolo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse.

— Per il titolo della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* e dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo del decreto legislativo si veda in nota alle premesse), è il seguente:

«Art. 6 *(Regime delle prestazioni e modelli gestionali)*. — 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei

principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari».

«Art. 9 *(Fondi pensione aperti).* — 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.

2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art. 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti».

— Il testo degli articoli 3, commi 1, 2 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (per il titolo del decreto legislativo si veda in note alle premesse), è il seguente:

«Art. 3 *(Istituzione delle forme pensionistiche complementari).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis*)* accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni».

«Art. 9 *(Fondi pensione aperti).* — 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.

2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dalla commissione di cui all'art. 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti».

— Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, si veda in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 37 del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in nota alle premesse), è il seguente:

«Art. 37 *(Struttura dei fondi comuni di investimento).* — 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera *c),* numero 5)».

— Il testo dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in note alle premesse), è il seguente:

«Art. 67 *(Riconoscimento dei mercati).* — 1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.

2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del testo unico della Finanza (per il titolo vedasi nota alle premesse), è il seguente:

«2 Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici; anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 134, commi 2 e 3, del testo unico della Finanza (per il titolo si veda in note alle premesse), è il seguente:

«2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'art. 2441, ottavo comma, primo periodo, del codice civile si applica l'art. 126 anche se l'esclusione del diritto di opzione non è limitata entro il quarto delle azioni di nuova emissione, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale.

3. L'art. 2441, ottavo comma, del codice civile si applica anche alle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione che prevedono l'offerta in sottoscrizione delle azioni ai dipendenti di società controllanti o controllate».

— Il testo dell'art. 2343 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2343 *(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).* — Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.».

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo si veda in note alle premesse), è il seguente:

«5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico della Finanza, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante: (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) è il seguente:

«Art. 2 *(Fondo di garanzia).* — È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-*bis* e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante: «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a), b), c), d)*, ed *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è il seguente:

«Art. 1. — Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.

3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresì nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.

5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati».

— Il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo si veda in note alle premesse), è il seguente:

«6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art. 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato».

— Il testo dell'art. 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (per il titolo vedasi nota al titolo), è il seguente:

«5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

99G0376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 maggio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciale del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «Fragile» con sede in Vercelli e della società cooperativa «Labor» con sede in Valdengo, dai quali risulta che non hanno depositato i bilanci negli ultimi esercizi sociali;

Tenuto conto del parere favorevole della commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore;

Decreta

le seguenti società cooperative:

1) soc. coop. «Fragile» a r.l., con sede a Vercelli, costituita per rogito Pinto Vito in data 18 settembre 1990, registro società n. 6942 Tribunale di Vercelli;

2) soc. coop. «Labor», con sede in Valdengo, costituita per rogito Tavolaccini Massimo in data 12 gennaio 1990, registro società n. 13464 tribunale di Biella,

sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 25 maggio 1999

Il direttore: CORRENTE

99A7303

DECRETO 30 giugno 1999.

Scioglimento della «Cooperativa agricola e produzione A.C.L.I. - In Campis Vita» - Società a responsabilità limitata, in Castrocaro Terme «Terra del Sole».

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 19 maggio 1999 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

«Cooperativa agricola e produzione A.C.L.I. - In Campis Vita» - Società a responsabilità limitata, con sede in Castrocaro Terme "Terra del Sole", costituita per rogito notaio Anselmo Faticanti di Forlì in data 8 maggio 1954, repertorio n. 5692, raccolta n. 225, omologata dal tribunale di Forlì in data 16 giugno 1954, depositato in cancelleria in data 26 giugno 1954,

iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 2808, avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 821/47318.

Forlì, 30 giugno 1999

Il direttore reggente: DE ROGATIS

99A7304

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Calabria Nova», in Briatico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 novembre 1995, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa «Calabria Nova», con sede in Briatico (Vibo Valentia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di sciolgimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Calabria Nova», con sede in Briatico (Vibo Valentia), costituita in data 28 gennaio 1980, con atto a rogito notaio dott. Fiore Melacrinis Napoleone di Lamezia Terme, omologato dal tribunale di Vibo Valentia con decreto del 5 marzo 1980, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Raffaele Nicola, con studio in Soriano Calabro (Vibo Valentia), via Garibaldi, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7247

DECRETO 21 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Casabella», in Cassino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale 16 aprile 1998, con il quale la Società cooperativa «Casabella», con sede in Cassino (Frosinone) è stata sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Pizzuti Valerio comunicava la rinuncia all'incarico affitadogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sole Francesco con studio in via Marittima n. 215, Frosinone, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Casabella», con sede in Cassino (Frosinone), già sciolta ai sensi degli l'articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto direttoriale 16 aprile 1998, in sostituzione del dott. Pizzuti Valerio, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7248

DECRETO 21 luglio 1999.

Sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e parere ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta l'opportunità di semplificare e razionalizzare gli interventi ministeriali in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative, ai sensi del citato art. 2545 del codice civile, nonché di pareri resi ai competenti organi giudiziari ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza, come previsto dal citato art. 195 (legge fallimentare);

Visto il proprio decreto di delega, in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, come previsto dall'art. 2545 del codice civile, le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvederanno, con decreto dirigenziale, alla sostituzione dei liquidatori. Il decreto dovrà essere tempestivamente notificato agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvederanno, a richiesta della direzione generale della cooperazione, a fornire ai tribunali il richiesto parere, previsto dall'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza delle società cooperative.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7305

DECRETO 22 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria effettuata alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «La Genziana», con sede in Tito, costituita per rogito notaio Bianca Fusco in data 4 ottobre 1993, registro società n. 5157 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2059;

2) società cooperativa «La Rinascita», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Angelo D'Innella in data 1° dicembre 1976, registro società n. 612 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 1038;

3) società cooperativa «La Felicità», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Catarinella Mauro in data 25 dicembre 1972, registro società n. 479 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 801;

4) società cooperativa «Nova Domus Seconda», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Paolo Madeo in data 8 marzo 1964, registro società n. 701 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 187;

5) società cooperativa «La Nostra Casa», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Emiliano Laviano in data 24 agosto 1956, registro società n. 296 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 120.

Potenza, 22 luglio 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A7215

DECRETO 23 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasportatori Dante Alighieri», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Autotrasportatori Dante Alighieri», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 10 marzo 1968, registro società n. 827 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 598.

Potenza, 23 luglio 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A7216

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 luglio 1999.

Modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di fornitura straordinaria dell'energia elettrica, di fornitura con durata inferiore al bimestre, di soccorso, di riserva programmata e di avviamento, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98, e successive modificazioni e integrazioni. (Deliberazione n. 105/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 luglio 1999;

Premesso che:

l'art. 4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 dicembre 1998, n. 161, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98) ha previsto la modifica, a decorrere dal 1° marzo 1999, della struttura delle componenti tariffarie A2 e A3 e l'introduzione, per ciascuna classe di utenza, di un'aliquota riferita alla potenza impegnata e di un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita, rinviando a successiva deliberazione dell'Autorità la determinazione dei valori di tali aliquote;

l'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha fissato i valori delle componenti tariffarie A2 e A3 in vigore a partire dal secondo bimestre (marzo-aprile) 1999;

Visto il titolo II, punto 2), lettera *b),* del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;

Viste le tabelle A-3, punto 6, e A-5, punto 6, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;

Visto l'art. 13 della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

Considerato che l'art. 4 della deliberazione dell'Autorità n. 161/98 non indica le modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di fornitura straordinaria dell'energia elettrica, di fornitura con durata inferiore al bimestre, di soccorso, di riserva programmata e di avviamento;

Ritenuta l'opportunità di integrare quanto previsto dall'art. 4 della deliberazione dell'Autorità n. 161/98, definendo le modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per quanto riguarda i contratti di fornitura di cui sopra;

Delibera:

Art. 1.

Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di fornitura straordinaria di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15.

1.1 Alle forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera superiore alle dodici ore si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari, per ogni giorno, ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. Alle forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera inferiore alle dodici ore, si applicano i corrispettivi giornalieri sopra definiti con valori dimezzati, e con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali.

1.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita a titolo di fornitura straordinaria.

Art. 2.

Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di fornitura con durata inferiore al bimestre

2.1 Alle forniture di energia elettrica con durata inferiore al bimestre, a causa di cessazione, di subentro o nuovo allacciamento, si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari, per ogni giorno, ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali.

2.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano alla medesima quantità di energia elettrica considerata ai fini dell'applicazione della parte B della tariffa.

Art. 3.

Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di soccorso

3.1 Ai contratti di soccorso, per ogni giorno di effettuazione della fornitura di soccorso, si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali, determinando la durata della fornitura di energia elettrica a copertura del guasto accidentale o di altra emergenza dell'impianto di autoproduzione in giorni interi di ventiquattro ore, anche nei casi in cui vengano interessate frazioni di giorno.

3.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita a titolo di soccorso.

Art. 4.

Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di riserva programmata

4.1 Nei contratti di riserva programmata, ai fini dell'applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata, la durata della fornitura di energia elettrica viene considerata, di norma, uguale a trenta giorni, o uguale a quindici giorni per le eventuali proroghe. In quest'ultimo caso si applicano aliquote pari alla metà delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali.

4.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita a titolo di riserva programmata.

Art. 5.

Applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 ai contratti di avviamento

5.1 Nei contratti di avviamento le aliquote mensili delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata si applicano al maggior valore tra la potenza impegnata e la potenza massima prelevata in ciascun mese interamente compreso nel periodo di avviamento. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe multiorarie, le soprarichiamate aliquote mensili si applicano al maggior valore tra la potenza impegnata equivalente e la potenza massima prelevata equivalente, dove la potenza prelevata equivalente è definita come segue:

$$PE = 0{,}059\ P1 + 0{,}207\ P2 + 0{,}143\ P3 + 0{,}591\ P4,$$

essendo P1, P2, P3 e P4 le potenze prelevate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite dal titolo II, punto 2), lettera *b),* del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45.

5.2 Le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite all'energia elettrica consumata si applicano all'energia elettrica fornita nel periodo di avviamento.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 23 luglio 1999

Il presidente: RANCI

99A7494

DELIBERAZIONE 26 agosto 1999.

Aggiornamento della tariffa elettrica per il bimestre settembre-ottobre 1999, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70. (Deliberazione n. 125/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 agosto 1999;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 24 giugno 1999, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 88/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed integrata dall'Autorità con deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999 e con deliberazione n. 88/99, richiamata in premessa;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconoscuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo aprile 1999-luglio 1999, è fissato pari a 22,030 L/Mcal.

Art. 2.

Aggionamento della parte B della tariffa elettica

2.1 Le aliquote della parte *B* della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Il valore medio unitario nazionale della parte *B* della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 50,146 L/kWh.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicao nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1999.

Milano, 26 agosto 1999

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

COMPONENTI INGLOBATE DELLA PARTE *A* E PARTE *B* DELLA TARIFFA PER TUTTE LE UTENZE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2.4 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N. 70/97.

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte *A*		Parte *B*	Importo totale inglobato in tariffa	
	L/kW mese	L/kWh	L/kWh	L/kW mese	L/kWh
BASSA TENSIONE:					
1) Forniture per usi domestici:					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	31,9	0	51,8
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	0	19,9	79,7	0	99,6
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	59,4	2611	64,2
3) Altri usi	2611	4,8	63,8	2611	68,6
MEDIA TENSIONE:					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	43,2	2611	48,0
ALTA TENSIONE:					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	41,5	2611	46,3

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte *A* della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un'aliquota della parte *B* della tariffa pari a 7,1 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato S.p.a., relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte *A* della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte *B* della tariffa pari a 4,0 L/kWh.

99A7495

DELIBERAZIONE 26 agosto 1999.

Aggiornamento delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane per il bimestre settembre-ottobre 1999, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 126/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 agosto 1999;

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 87/99), l'indice dei prezzi di riferimento J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 52/99 e 87/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 21,9 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.

1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate di 274 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 2.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1999.

Milano, 26 agosto 1999

Il presidente: RANCI

99A7496

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso rurale in località Mortirolo (Pozzacher), da parte del sig. Grazioli Luigi. (Deliberazione n. VI/44092).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 30 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Grazioli Luigi per la ristrutturazione fabbricato ad uso rurale in località Mortirolo (Pozzacher);

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio 5, mappale n. 139 dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricato ad uso rurale in località Mortirolo (Pozzacher) da parte del sig. Grazioli Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola in località Stagemi da parte dei signori Lazzeri Walter, Piergiorgio e Marinella. (Deliberazione n. VI/44093).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la

compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 26 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Lazzeri Walter, Piergiorgio e Marinella per la realizzazione di strada agricola in località Stagemi;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio 66, mappali numeri 40, 41, 42, 101 e 102, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada agricola in località Stagemi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di locali interrati ad uso deposito e di un manufatto esterno in legno a servizio dell'adiacente impianto di risalita in via Fontana da parte della Lino's immobiliare S.r.l. (Deliberazione n. VI/44094).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 27 maggio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Lino's immobiliare S.r.l., per la realizzazione di locali interrati ad uso deposito e di manufatto esterno in legno a servizio dell'adiacente impianto di risalita in via Fontana;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tuto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio 28, mappali numeri 397 e 398 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di locali interrati ad uso deposito e di manufatto esterno in legno a servizio dell'adiacente impianto di risalita in via Fontana da parte della Lino's immobiliare S.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 9 luglio 1999

Il segretario: MORONI

99A7236

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 4 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto di autonomia dell'ateneo emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto la nota di indirizzo del MURST del 16 giugno 1998;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Viste le deliberazioni della facoltà di giurisprudenza del 14 maggio 1998 e del 2 luglio 1999;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione dell'ateneo, espresso in data 5 luglio 1999;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario della regione Sicilia, nella seduta del 19 luglio 1999, ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Università degli studi di Messina - facoltà di giurisprudenza, del diploma universitario di «Consulente del lavoro»;

Visto il testo del proposto D.U. di consulente del lavoro;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'attuale art. 18 relativo al corso di laurea in giurisprudenza, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di diploma universitario di consulente del lavoro.

Art. 19.

Corso di diploma universitario di consulente del lavoro

Il corso di diploma universitario di consulente del lavoro si articola in tre anni. Sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze di mercato a ciascun anno di corso sono ammessi sessanta studenti.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver superato con esito positivo gli esami di quindici insegnamenti annuali (anche divisibili in moduli semestrali) ed il tirocinio professionale:

Primo anno:

(N01X) Istituzioni di diritto privato (ins. annuale; area del diritto civile);

(N07X) Diritto del lavoro I (ins. annuale; area del diritto del lavoro);

(N08X) Diritto costituzionale (ins. annuale; area del diritto costituzionale);

(P01I) Economia dell'impresa (ins. annuale; area economica);

(N19X) Storia del diritto italiano (ins. annuale; area storico-giuridica);

(N14X) Diritto delle comunità europee (ins. semestrale; area del diritto comparato, internanionale e comunitario);

(P02A) Gestione informatica dei dati aziendali (ins. semestrale).

Secondo anno:

(N07X) Diritto del lavoro II (ins. annuale; area del diritto del lavoro);

(N04X) Diritto commerciale (ins. annuale; area del diritto commerciale);

(N13X) Diritto tributario (ins. semestrale; area del diritto tributario);

(N10X) Diritto amministrativo (ins. semestrale; area del diritto amministrativo);

(Q05C) Sociologia del lavoro (ins. semestrale; area della sociologia applicata).

Prova di idoneità di conoscenze informatiche di base:

due materie da scegliere tra quelle del successivo elenco (ins. semestrali).

Terzo anno:

(N07X) Diritto della sicurezza sociale (ins. annuale; area del diritto del lavoro);

(N07X) Relazioni industriali (ins. annuale; area del diritto del lavoro);

(N17X) Diritto penale del lavoro (ins. semestrale; area del diritto penale);

(N15X) Diritto processuale del lavoro (ins. semestrale);

(N14X) Diritto internazionale del lavoro (ins. semestrale).

Tirocinio professionale di sessanta giorni:

due materie da scegliere tra quelle del successivo elenco (ins. semestrali).

Materie opzionali (ins. semestrali):

1. (N20X) Informatica giuridica;
2. (N17X) Diritto penale commerciale;
3. (N03X) Diritto agrario;
4. (N04X - N15X) Diritto fallimentare;
5. (N04X) Diritto industriale;
6. (N05X) Diritto bancario;
7. (N05X) Diritto delle assicurazioni;
8. (N06X) Diritto dei trasporti;
9. (P01B) Economia del lavoro;
10. (P01C) Scienza delle finanze;
11. (P02A) Economia ziendale;
12. (P02D) Organizzazione del lavoro;
13. (N07X) Diritto del lavoro e della previdenza sociale - Diritto comunitario del lavoro;
14. (N10X) Diritto amministrativo - Diritto del pubblico impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 4 agosto 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A7201

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione del vice consolato onorario in Iskenderun (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

La circoscrizione territoriale del vice consolato di II categoria in Iskenderun (Alessandretta) (Turchia) è così determinata: le province dell'Hatay, Icel, Adana e Osmaniye.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1999

Il Ministro: DINI

99A7289

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26358 del 28 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unità di Fiume Veneto (Padova) per un massimo di 84 dipendenti, Gaeta (Latina) per un massimo di 27 dipendenti e Milano per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26365 del 28 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Electra L.P., con sede in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano) e unità di Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 14 luglio 1999 al 13 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26366 del 28 maggio 1999, a seguito dell'approvazione della modifica del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 26326 del 24 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G., con sede legale in Giulianova (Teramo) e unità in Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 30 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 26374 del 31 maggio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot, con sede in Forlì, unità di Forlì per un massimo di 48 dipendenti e Pesaro per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 24 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26387 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società Elettro Meccanica Pugliese S.E.M.P., con sede in Monopoli (Bari) e unità di Monopoli (Bari), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1º marzo 1999 al 31 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1º settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26388 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dieffe, con sede in Fiavè (Trento) e unità di Fiavè (Trento), per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1999 al 24 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 25 agosto 1999 al 24 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26389 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomatic, con sede in Castagnito (Cuneo) e unità di Castagnito (Cuneo), per un massimo di 11 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1998 al 12 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 13 giugno 1999 al 12 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26390 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.A.Q. Confezioni Industriali Alta Qualità, con sede in Venaria (Torino) e unità di Venaria (Torino), per un massimo di 35 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 22 luglio 1999 al 21 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26391 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.C. Società Tecnologica Commerciale, con sede in Roletto (Torino) e unità di Roletto (Torino), per un massimo di 36 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 gennaio 1999 al 24 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 25 luglio 1999 al 24 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26392 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede S. Egidio alla V. (Teramo) e unità di S. Egidio alla V. (Teramo), per un massimo di 135 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26393 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Roberto Annibale, con sede Savignano Irpino (Avellino) e unità di Savignano Irpino (Avellino), per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 febbraio 1999 al 10 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dall'11 agosto 1999 al 10 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26394 del 1º giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.ME.ZINC., con sede Napoli e unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di 42 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1999 al 3 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 4 settembre 1999 al 3 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26395 del 1° giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 12 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Terni, per il periodo dal 22 aprile 1999 al 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26396 del 1° giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 104 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Bari, Trani (Bari), S. Vito dei Normanni (Bergamo) e Foggia, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26397 del 1° giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 75 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di L'Aquila - Avezzano (L'Aquila), Marcellinara (Catanzaro) e Nuoro, per il periodo dal 22 febbraio 1999 al 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26398 del 1° giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 28 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Rende, Castrovillari, Diamante (Cosenza), per il periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26399 del 1° giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 10 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Brescia, Como e Varese, per il periodo dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26400 del 1° giugno 1999, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 54 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alcatel Italia S.p.a. Divisione Siette, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Gravellona Toce (Novara), Massa Carrara, Serravalle Pistoiese (Pistoia) e Viterbo, per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 6 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 26404 del 1° giugno 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocab di Giovanetti Amedeo e C., con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino), per un massimo di 23 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26605 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montebelli Costruzioni, con sede in Alatri (Frosinone) e unità di Cantieri in prov. di Roma-Pisa-La Spezia, per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1998 al 31 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 n. 25853.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26606 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alberto Gallo, con sede in Mortara (Pavia) e unità di Mortara (Pavia), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 marzo 1999 al 4 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 5 settembre 1999 al 4 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26607 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.I.L.M.E., con sede in Pontinia (Latina) e unità di Pontinia (Latina), per un massimo di 54 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1999 al 6 dicembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 7 dicembre 1999 al 6 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26608 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondcol *(in liquidazione),* con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1999 al 24 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 25 settembre 1999 al 24 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26609 dell'8 luglio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prima officina carte valori Turati Lombardi e C., già Turati Lombardi e C. S.p.a., con sede in Trezzo s/Adda (Milano) e unità di Trezzo s/Adda (Milano), per un massimo di 86 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1999 al 22 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 23 settembre 1999 al 22 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26619 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di 101 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26620 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in Genova e unità di Genova per un massimo di 210 dipendenti e Legnano (Milano) per un massimo di 285 dipendenti, per il periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 29 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26622 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente Magazzino Upim (Marchio Trony) di Vicenza, con sede in Milano e unità di Vicenza per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26623 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gemona Manifatture, con sede in Gemona del Friuli (Udine) e unità di Gemona del Friuli (Udine) per un massimo di 379 dipendenti, per il periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1999 con decorrenza 31 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26624 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con

sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Germagnano (Torino) per un massimo di 73 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26625 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Comprensoriale Agricola Capua, con sede in Caserta e unità di Vitulazio (Caserta) per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26629 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sail, con sede in Bari e unità di Gioia del Colle (Bari) per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 21 luglio 1998 al 20 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1998 con decorrenza 21 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26630 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Belleli Ricerche, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26631 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Solagrital, con sede in Bojano (Campobasso) e unità di Bojano (Campobasso) per un massimo di 400 dipendenti, per il periodo dal 14 dicembre 1998 al 13 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1998 con decorrenza 14 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26632 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa Calabra, con sede in Crotone, unità di Crotone per un massimo di 128 dipendenti, per il periodo dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 23 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26633 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Est Paternio, con sede in Avellino, unità di Altavilla Irpina per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26634 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmoterm Italiana, con sede in Milano, unità di Milano per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1998 con decorrenza 1° ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26635 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano, unità di Rho per un massimo di 110 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26636 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorgente Verna, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), unità di Chiusi della Verna (Arezzo) per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 30 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1998 con decorrenza 1° novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26637 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pim Pubblicità Italiana Multimedia, con sede in Milano, unità di Bologna per un massimo di 5 dipendenti, Milano per un massimo di 11 dipendenti, Roma per un massimo di 21 dipendenti per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26638 del 7 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 7 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conato Elettromeccanica, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dall'8 settembre 1998 al 7 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1998 con decorrenza 8 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26639 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizie presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) della Carrozzeria Bertone S.p.a. limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria presso la società appaltante S.r.l. Reber con sede in Torino, unità di Stabilimento Grugliasco c/o Carr. Bertone (Torino) per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 7 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26640 dell'8 luglio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viro con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa (Bologna) per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1999 con decorrenza 29 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7375

Provvedimenti concernenti l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 26370 del 31 maggio 1999, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999 della ditta S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Mestre (Venezia) e unità di Venezia-Mestre (Venezia).

Con decreto ministeriale n. 26371 del 31 maggio 1999, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999 della ditta S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre (Venezia) e unità di Venezia-Mestre (Venezia).

99A7377

Provvedimenti di approvazione dei programmi di riorganizzazione industriale

Con decreto ministeriale n. 26368 del 31 maggio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 dicembre 1997 al 23 giugno 1999, della ditta S.p.a. Icot con sede in Forlì e unità di Forlì e Pesaro.

Con decreto ministeriale n. 26419 del 4 giugno 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 luglio 1998 al 3 luglio 2000, della ditta S.p.a. Solari con sede in Udine e unità di Div. f.lli Solari di Pesariis (Udine).

Con decreto ministeriale n. 26571 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 giugno 1998 al 7 giugno 2000, della ditta S.r.l. Pim pubblicità italiana multimedia con sede in Milano e unità di Bologna, Milano e Roma.

Con decreto ministeriale n. 26575 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2001, della ditta S.p.a. Viro con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna).

Con decreto ministeriale n. 26577 dell'8 luglio 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 1998 al 28 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Ansaldo energia con sede in Genova e unità di Genova e Legnano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 26578 dell'8 luglio 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limtatamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999, della ditta S.p.a. Cartiere Burgo con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Germagnano (Torino).

Con decreto ministeriale n. 26582 dell'8 luglio 1999, è approvato il program-ma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1999, della ditta S.c.a.r.l. Comprensoriale agricola Capua con sede in Caserta e unità di Vitulazio (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 26583 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 giugno 1998 al 21 giugno 1999, della ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano) (art. 1 comma 10 legge n. 223/91).

Con decreto ministeriale n. 26586 dell'8 luglio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 dicembre 1998 al 30 dicembre 1999, della ditta S.r.l. Gemona manifatture, con sede in Gemona del Friuli (Udine) e unità di Gemona del Friuli (Udine).

99A7376

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo per il seguente settore, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

Settore L12B - Letteratura italiana moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare la domanda direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7368

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dei lavori pubblici recante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Rimini». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 9 luglio 1999)

Nel primo rigo dell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 31, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... del *13* dicembre 1998 ...», leggasi: «... del *3* dicembre 1998 ...».

99A7497

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.